



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione del Dirigente	
N. 28/ 7	di data 22/01/21

**Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE 25.06.2020 N. 99. ASSEGNAZIONE DEL BONUS FAMIGLIA A BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRENTO " APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO PER IL BONUS FAMIGLIA DAL 06.01.2021 AL 12.01.2021 PER L'IMPORTO PARI AD EURO 33.800,00. TERMINI INTEGRAZIONI.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione consiliare 25.06.2020 n. 97, immediatamente eseguibile, con la quale viene modificato il il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

dato atto in particolare che il provvedimento sopra richiamato introduce il nuovo obiettivo operativo Org 8.01 - Riorganizzare il sistema del welfare e potenziare le politiche di sostegno alle famiglie, che prevede l'istituzione di bonus finanziari per le famiglie;

richiamata inoltre la deliberazione consiliare 25.06.2020 n. 99 che istituisce il Bonus famiglia, un contributo per ciascun bambino/ragazzo avente diritto pari a 200,00.= euro, 100,00.= per il bonus cultura/sport e 100,00.= per il bonus istruzione, e demanda alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti fissati dal Consiglio comunale;

dato atto che con deliberazione di Giunta comunale 27.07.2020 n. 168 è stata definita la disciplina attuativa inerente al Bonus famiglia, per l'acquisto di prodotti o servizi culturali o sportivi (Bonus cultura/sport) e nel settore dell'istruzione (bonus istruzione), ed è stata prenotata la somma di euro 3.000.000,00.= al capitolo 2080 - Emergenza Covid19 - Trasferimenti a famiglie con riferimento all'esercizio finanziario 2020 del P.E.G. 2020-2021-2022, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno definitivo della spesa;

atteso che tale deliberazione stabilisce che la domanda di ammissione al Bonus famiglia da parte dei cittadini dev'essere presentata esclusivamente in via telematica con autenticazione tramite SPID o CPS (Tesserina sanitaria attivata) su un applicativo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, in collaborazione di Provincia autonoma di Trento e Consorzio dei Comuni;

rilevato che i cittadini che presentano domanda di ammissione al Bonus famiglia per ciascun figlio o equiparato possono procedere attraverso l'applicativo con:

pagina 1/5

- una richiesta di rimborso, entro il 31.01.2021, per ciascuna tipologia di bonus (bonus cultura/sport e bonus istruzione) o contestualmente per entrambe; alla richiesta di rimborso devono essere allegati copie del/i documento/i fiscalmente valido/i in cui siano indicati gli estremi del beneficiario o in alternativa del richiedente e l'oggetto dei prodotti e/o dei servizi acquistati a giustificazione delle spese sostenute;
- oppure
- una richiesta di anticipo e successiva richiesta di saldo; entro il 30.11.2020 può essere richiesto un anticipo forfettario di 100,00.= euro, se comprensivo di entrambe le tipologie di bonus e sulla base di uno o più preventivi di spesa di importo complessivo non inferiore ai 200,00.= euro e ai 100,00.= euro per ciascuna tipologia (bonus cultura/sport e, rispettivamente, bonus istruzione)

preso atto che l'applicativo permette di effettuare controlli automatici relativi alla maggior parte dei requisiti di richiedenti e beneficiari per l'accesso al Bonus famiglia;

valutato che l'Amministrazione comunale procederà ad effettuare controlli a campione relativi ai dati dichiarati dai cittadini e non soggetti ai controlli automatici di cui sopra dopo il 31.01.2021, disciplinando le modalità di tali controlli con apposito provvedimento;

considerato che l'Amministrazione comunale subordina l'approvazione di ciascuna domanda di ammissione al Bonus famiglia al controllo, effettuato in ordine di arrivo della richiesta, sulla congruità e correttezza della documentazione a giustificazione della spesa inviata tramite applicativo;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 28/154 dd. 16/12/2020 con cui si impegnano euro 1.100.000,00 per le domande ammesse a contributo fino al 31.01.2021;

atteso che la liquidazione del Bonus famiglia ai richiedenti e beneficiari aventi diritto avviene con atto di liquidazione massiva a conclusione dei controlli sulla documentazione sopracitata;

dato atto che le domande ammesse a contributo per il Bonus famiglia dal 06.01.2021 al 12.01.2021 e i relativi richiedenti e beneficiari sono individuati nell'Allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante al presente provvedimento;

rilevato che la somma da corrispondere ai cittadini titolari delle citate richieste ammesse a contributo ammonta a complessivi euro 33.800,00.=;

accertato che tale spesa trova copertura al capitolo 2080 - Emergenza Covid19 - Trasferimenti a famiglie impegno n. 75105 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 residuo 2020 del P.E.G. 2021-2022-2023;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale 265 di data 16/11/2020 che delegava al Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, responsabile del procedimento, l'interpretazione, anche se del caso derogatoria, della disciplina del Bonus Famiglia approvata con propria deliberazione 27.07.2020 n. 168, in coerenza con la ratio dei provvedimenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale e sentito il gruppo di coordinamento;

preso atto che per le domande prese in carico fino ad ora si è provveduto, in attuazione alle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo, a richiedere ai cittadini di integrare la domanda con la documentazione o le informazioni risultate parzialmente incomplete o non pienamente intelligibili, al fine di assicurare l'effettiva partecipazione al procedimento ed evitare l'assunzione di provvedimenti di diniego o rigetto a fronte di errori sanabili;

ricordato che il procedimento di sanatoria/regolarizzazione documentale innanzi descritto non crea alcun vulnus alla par condicio dei richiedenti, da una parte in ragione della capienza dello stanziamento iscritto a bilancio e dall'altra del rilievo per cui al medesimo risultato si sarebbe potuti addivenire, ancorchè con ingiustificato aggravio amministrativo, anche in ipotesi di rigetto e presentazione di nuova e separata istanza, essendo infatti previsto l'espletamento di un'istruttoria continuativa in corso di ricezione delle domande;

rilevato che nelle richieste di regolarizzazione documentale inviate fino al 31 dicembre 2020 non era stato definito un termine perentorio per la presentazione degli elementi integrativi, anche in considerazione del fatto che entro il medesimo periodo alle famiglie residuava la possibilità di effettuare spese ulteriori a quelle precedentemente rendicontate, al fine del perfezionamento della spesa minima. In tal modo si è quindi inteso favorire la massima semplificazione del procedimento amministrativo ed evitare plurime integrazioni;

rilevato tuttavia che tale possibilità non è più operativa a dar data dal mese di gennaio, potendo in tale periodo essere rendicontate unicamente spese già sostenute entro l'annualità precedente;

ritenuto pertanto necessario, in tale seconda fase, procedere alla definizione di un termine congruo per la regolarizzazione delle domande rimaste incomplete al 31.12.2020 o presentate incomplete nel corso del mese di gennaio in modo da concludere operativamente il processo dell'erogazione del Bonus famiglia nei primi mesi del 2021;

visto l'art. 5 del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, il quale fissa in 10 giorni il lasso temporale minimo da concedere per la regolarizzazione o l'integrazione dell'istanza irregolare o incompleta, disponendo, in ipotesi di mancata regolarizzazione, la definizione del procedimento sulla base della sola documentazione agli atti, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 30 giorni;

ritenuto congruo fissare in giorni 10 il termine di tempo concesso per l'integrazione delle istanze di ammissione al bonus, considerato che allo stato attuale l'integrazione si sostanzia nel mero reperimento di documentazione attestante spese già effettuate;

dato in particolare atto che il termine innanzi riportato decorre:

- per le domande già in carico ad operatori, dalla data di efficacia della presente determinazione, previa comunicazione del nuovo termine tramite sistema di messaggistica in applicativo;
- per le domande prese in carico a partire dalla data di efficacia della presente determinazione, dalla data di richiesta di integrazioni inoltrata da parte dell'operatore;

ritenuto altresì di stabilire che, in caso di mancata integrazione entro i termini sopra disposti, l'istanza verrà respinta, previo invio della prescritta comunicazione di preavviso di rigetto, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e produzioni documentali;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale **29.12.2020 n. 175**, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione **2021-2023**;

vista la deliberazione del Consiglio comunale **29.12.2020 n. 176**, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2021-2023**;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale **31.12.2020 n. 322**, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio **2021-2023**;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale **31.12.2020 n. 322**, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio **2021-2023**, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 83/2020/05 dd. 30.12.2020 prot. n. 306129 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### DETERMINA

1. di approvare l'elenco delle domande ammesse a contributo per il Bonus famiglia dal 06.01.2021 al 12.01.2021 di cui all'Allegato 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante al presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad euro 33.800,00;
2. di liquidare ai rispettivi beneficiari la spesa complessiva di euro 33.800,00 relativa ai contributi assegnati sul capitolo 2080, impegno n. 75105, assunto con determinazione n. 28/103 dd. 09.09.2020 e da ultimo integrato con determinazione n. 28/154 dd. 16.12.2020, esercizio finanziario 2021 - residuo 2020 del P.E.G. 2021 - 2022 - 2023;
3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione degli elenchi per le domande non ancora accettate e l'eventuale revoca a seguito di controlli a campione, di contributi assegnati con la presente determinazione;
4. di stabilire il termine di 10 giorni di tempo per la presentazione delle necessarie integrazioni documentali in caso di pratiche incomplete, decorrenti
  - per le domande già in carico ad operatori, dalla data di efficacia della presente determinazione, previa comunicazione del nuovo termine tramite sistema di messaggistica in applicativo;

pagina 4/5

- per le domande prese in carico a partire dalla data di efficacia della presente determinazione, dalla data di richiesta di integrazioni inoltrata da parte dell'operatore;
5. di stabilire che in caso di mancata integrazione entro i termini sopra disposti, l'istanza verrà respinta, previo invio di rituale comunicazione di preavviso di rigetto.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
Laura Begher

Trento, addì 22/01/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione del Dirigente	
N. 28/ 7	di data 22/01/21

**Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE 25.06.2020 N. 99. ASSEGNAZIONE DEL BONUS FAMIGLIA A BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRENTO " APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO PER IL BONUS FAMIGLIA DAL 06.01.2021 AL 12.01.2021 PER L'IMPORTO PARI AD EURO 33.800,00. TERMINI INTEGRAZIONI.**

**Servizio Risorse Finanziarie**

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 gennaio 2021